Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 settembre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 settembre 1951, n. 902.
Completamento e integrazione del programma navale, di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75 Pag. 2919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1951, n. 903.
Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di San Francesco di Paola, con sede in Messina. Pag. 2919

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1951.
Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna 1951-1952 Pag. 2920

Avviso di rettifica (decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757) Pag. 2921

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Taranto . . . Pag. 2922

Ministero della marina mercantile:

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Portocivitanova Pag. 2922

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Erchie (Maiori) Pag. 2922

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di San Leonardo (Salerno) Pag. 2922

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Amantea . . Pag. 2922

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Napoli . . . . Pag. 2922

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 2922

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della Società cooperativa di consumo sinistrati di guerra « C.O.S.I.G. », con sede in Roma. Pag. 2922

Scioglimento della Società cooperativa « Mutua cooperativa personale di sala e cucina, lavoro e consumo », con sede in Roma Pag. 2922

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa italiana tecnici ed agricoltori « C.I.T.A.G. », con sede in Lanciano . Pag. 2922

Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1951 . . . . Pag. 2923

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Graduatoria degli idonei del concorso per esame e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (gruppo A, grado 8°) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia. Pag. 2924

Ministero della difesa-Aeronautica: Proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico . . . . . . Pag. 2924

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A), riservato al personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 2924

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 2924

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DEL 15 SETTEMBRE 1951:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 904.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Aielli (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 905.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Avezzano (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 906.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Cerchio (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 907.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Ortucchio (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 908.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, nei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 909.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Luco de' Marsi (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 910.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Trasacco (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 911.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 912.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 913.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Andrea fu Leopoldo, in comune di Bieda (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 914.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Andrea fu Leopoldo, in comune di Bieda (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 915.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesco Ugolino fu Guido Alberto, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 916.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Ugolino fu G. Alberto, in comune di Monteverdi (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 917.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Ugolino fu G. Alberto, in comune di Montecatini (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 918.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Laura fu Francesco in Martini, in comune di Cerveteri (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 919.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Conversi Cleofe fu Pietro nei Grazioli, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 920.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Giovan Battista fu Giulio, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 921.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Canino (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 922.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 923.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Cellere (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 924.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bocci Lorenzo fu Vittorio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 925.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Alessandro fu Francesco, in comune di Cerveteri (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 926.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 927.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Magliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 928.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 929.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Montecatini (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 930.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Giovanni fu Francesco, in comune di Cerveteri (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 931.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bocci Lorenzo fu Vittorio, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 932.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ascenzi Raffaele Arcangelo fu Silverio, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 933.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Celano (L'Aquila).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 settembre 1951, n. 902.

Completamento e integrazione del programma navale, di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere al completamento ed alla integrazione del programma di nuove costruzioni navali nonchè a quello di riparazioni, modificazioni e trasformazioni del naviglio mercantile nazionale, secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificata con la legge 12 maggio 1950, n. 348, è autorizzata la maggiore spesa di lire 8600 milioni da stanziare nel bilancio del Ministero della marina mercantile.

La spesa suddetta, che nella misura del 30 per cento verrà eseguita nel Mezzogiorno, unitamente a quella di lire 14.000 milioni già autorizzata con la legge 8 marzo 1949, n. 75, viene così ripartita:

L. 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52;
L. 6500 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;
L. 8300 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54;
L. 4800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gressoney, addì 5 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — VANONI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1951, n. 903.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di San Francesco di Paola, con sede in Messina.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di San Francesco di Paola, con sede in Messina ed approvato lo statuto organico dell'Ente stesso in data 25 luglio 1947.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 28 — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1951.

Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna 1951-1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1948, n. 143) concernente la disciplina sulla importazione dall'estero ed in transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi e verdure in genere;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme allo scopo di rinnovare la semente;

Decretano:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di tuberi di patate sancito dall'art. 7, lettera *c*), del decreto Ministeriale 24 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1948, n. 143, è consentita in via eccezionale, anche per la campagna 1951-1952, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

L'importazione delle predette patate da seme è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il parere del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ove il Ministero del commercio con l'estero ritenga avvalersi della facoltà di autorizzare le dogane a consentire direttamente la importazione, lo sdoganamento verrà effettuato dietro certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa la esistenza dei requisiti tecnici e sanitari delle patate da importare.

Art. 2.

La introduzione nel territorio della Repubblica Italiana delle patate da semina di origine e provenienti dai Paesi partecipanti all'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (O.E.C.E.) è consentita ai sensi del decreto Ministeriale 21 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 27 settembre 1949 e successive modificazioni, direttamente dalle dogane, previa presentazione del certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Le patate da seme, da importarsi ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza, e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente oppure alla classifica immediatamente successiva.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infeste da synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix. (*E. cucumeris, E. fuscola*), da phtiormaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalla disposizione degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'articolo precedente.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante le varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Art. 6.

Ai fini di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e di distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria la apertura degli imballaggi originari, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

La importazione non può protrarsi oltre il 15 aprile e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza (Vero-

na), Pontebba, Ancona, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania, Modane, Torino, Ventimiglia, Tirano (Sondrio).

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, possono essere importate in esenzione del dazio, è fissato per la campagna 1951-1952 in quintali 300.000.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione del dazio doganale dovranno, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) provincie di collocamento.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intenda far transitare in ciascuna dogana.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 300.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico. A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio dell'esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1951

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI

Il Ministro per le finanze
VANONI

CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITÀ
PER L'ESPORTAZIONE DI PATATE DA SEME IN ITALIA

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . (1) e situato nel comune di . . . . provincia di . . . ;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti:

synchytrium endobioticum, coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (*E. cocumeris, E. fuscola*), phtiormaca operculella;

3) che entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
Numero dei colli
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste .
Numero . del vagone . . . .
Nome e indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . . . .
Nome e indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) Firma del delegato del Servizio fitopatologico

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

CERTIFICATO DELL'AVVENUTO CONTROLLO TECNICO
NELLE COLTURE DELLE PATATE DA SEMINA CHE SI ESPORTANO IN ITALIA

Il sottoscritto (1) . . . .
certifica che le colture eseguite da (2) . . . .
e situate nel comune di provincia di . sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro) Data . . . .
Firma . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuto dallo Stato di origine che controlla le colture delle patate.

(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(4626)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel n. 3 della relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, concernente la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e la istituzione delle sedi di Corte di assise, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 settembre 1951, prima della frase: « *più ampia di quella del tribunale* » occorre leggere: « *ma spesso* ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della *maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di* un'area di terreno dal comune di Taranto.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 13 luglio 1951, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Taranto la donazione di un'area di mq. 1083 per la costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(4592)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Portocivitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 agosto 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 521.465 sita nella spiaggia di Portocivitanova, riportata in catasto al foglio n. 17 allegato *A*, mappa n. 1494/rata e 3309-*bis*/rata del comune di Portocivitanova.

(4569)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Erchie (Maiori).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 agosto 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 358, sita nella spiaggia di Erchie, riportata in catasto al foglio n. 19, particella n. 209, del comune di Maiori.

(4570)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di San Leonardo (Salerno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 agosto 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 109.868, sita nella spiaggia di San Leonardo, riportata in catasto al foglio n. 46 partita n. 640, particelle nn. 15 e 16 del comune di Salerno.

(4571)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Amantea.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 agosto 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1600, sita nella spiaggia di Amantea riportata in catasto al foglio n. 5, particella n. 381, part. 27/a del comune di Amantea.

(4629)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Napoli

Con decreto Ministeriale addì 31 agosto 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Napoli viene prorogata fino al 30 aprile 1952 ed il dott. Gastone Sbampato è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di provvedere entro la detta data agli adempimenti di chiusura dell'esercizio corrente nei modi e termini prescritti dall'art. 2364 del Codice civile.

(4545)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio Landino di Pietro, nato a Gioia Sannitica il 13 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Napoli nel 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4572)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo sinistrati di guerra « C.O.S.I.G. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 settembre 1951, la Società cooperativa di consumo tra sinistrati iscritti alla Unione nazionale sinistrati di guerra « C.O.S.I.G. », con sede in Roma, costituita con atto 3 marzo 1947 del notaio Giuseppe Lanciotti, residente in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4590)

Scioglimento della Società cooperativa « Mutua cooperativa personale di sala e cucina, lavoro e consumo », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 settembre 1951, la Società cooperativa « Mutua cooperativa personale di sala e cucina, lavoro e consumo », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 dicembre 1946 del notaio dott. Vincenzo Colapietro, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4628)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa italiana tecnici ed agricoltori « C.I.T.A.G. », con sede in Lanciano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 agosto 1951, i poteri conferiti al dott. Angelo Altarelli, commissario della Società cooperativa italiana tecnici e agricoltori « C.I.T.A.G. », con sede in Lanciano, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1952.

(4591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1951

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 luglio 1951			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951 (suppletivo)		54.268		
Gestione di Bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive (competenza)	50.915		88.648	
Totale		50.915		88.648
In conto movimento di capitali (competenza)	1.036		876	
Totale		1.036		876
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	128.088		122.227	
Conti correnti	101.644		71.782	
Incassi da regolare	203.652		182.726	
Altre gestioni	154.728		54.394	
Totale		588.112		431.129
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di Portafoglio	2		15	
Pagamenti da regolare	3.240		9.989	
Altri crediti	80		98.703	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	406		—	
Totale		3.728		108.698
Totale generale incassi e pagamenti		698.059		629.351
Fondo di cassa al 31 luglio 1951				68.708
Totale a pareggio		698.059		698.059

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1951 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		68.708	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di Portafoglio	162		
Pagamenti da regolare	79.643		
Altri crediti	270.643		
Titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione	254		
Totale crediti		350.702	
In complesso			419.410
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.063.878		
Conti correnti	214.508		
Incassi da regolare	54.755		
Altre gestioni	230.721		
Totale debiti			2.563.862
Situazione del Tesoro (passività)			2.144.452

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(4579)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria degli idonei del concorso per esame e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (gruppo A, grado 8°) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 7 gennaio 1937, n. 23, contenente norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia;

Esaminati gli atti del concorso per esame e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia, indetto con i decreti Ministeriali 16 maggio 1948 e 7 novembre 1950;

Decreta:

Gli atti e la seguente graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di traduttore di seconda classe (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia, indetto con i decreti Ministeriali 16 maggio 1948 e 7 novembre 1950, sono approvati:

De Gregorio Carlo: voti prove scritte 35, prove orali 34; totale voti 69.

Roma, addì 26 giugno 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1951
Registro Giustizia n. 16, *foglio n.* 393. — LEUZZI

(4631)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1951, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico è prorogato a tutto il 20 agosto 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1951
Registro Difesa-Aeronautica n. 4, *foglio n.* 153. — RAPISARDA

(4599)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A), riservato al personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1951, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*), riservato al personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto e ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*), bandito con il decreto Ministeriale 29 dicembre 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Valle prof. dott. ing. Cesare: presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Nicoli dott. ing. Tullio: ispettore generale del Genio civile;

Fraschetti dott. ing. Aldo: ispettore generale del Genio civile;

Bertagnolio dott. ing. arch. Paolo: ingegnere capo del Genio civile;

Reggiani dott. ing. Enrico: ingegnere capo del Genio civile.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo segretario amministrativo Macioce dott. Fernando.

Roma, addì 20 luglio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1951
Registro Lavori pubblici n. 24, *foglio n.* 342

(4575)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 21 giugno 1951 con il quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a ventidue posti di vice segretario (gruppo *A*) nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 1° settembre 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue.

alla pagina 2769, colonna 2ª, art. 1 del decreto Ministeriale sopra citato:

1) in luogo di Simone — candidato di cui al n. 1 della graduatoria — leggasi « *Simeone* »;

2) nella colonna « voto della prova orale » in relazione al candidato Sorrentino Antonio (n. 11 della graduatoria), anzichè 7,750, leggasi « *7,500* »;

3) in luogo di Guardasirone (candidato di cui al n. 18 della graduatoria), leggasi: « *Guardascione* ».

(4600)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.